

## DXVI.

## TORNATA DI VENERDÌ 18 DICEMBRE 1885

## PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BIANCHERI.

SOMMARIO. *Sull'ordine dei lavori parlamentari parlano i deputati Cuccia, Della Rocca, Filà-Astolfone, Oddone e Sani. — Il presidente del Consiglio presenta due disegni di legge: uno per la proroga del termine fissato dall'articolo II della legge 15 gennaio 1885, n. 8292, concernente la concessione dei prestiti a mite interesse per le provincie venete; ed un altro per la proroga del termine fissato dall'articolo 9 della legge 8 luglio 1883, n. 1483, che dà facoltà ai comuni di applicare alcune disposizioni della legge di bonificazione di Napoli. — Discussione del disegno di legge per proroga della Convenzione di navigazione con la Francia — Parlano il deputato Mussi, il ministro degli affari esteri, i deputati Franchetti e Sciacca della Scala. — Approvansi senza discussione i seguenti disegni di legge: Accordo fra l'Italia ed il Siam circa l'importazione e la vendita delle bevande nel Siam; Trattato di commercio fra l'Italia e la Corea; Convenzione internazionale per la protezione dei cavi sottomarini telegrafici; Convenzione per la garanzia del prestito egiziano. — Discussione del disegno di legge: Modificazioni alla legge pei consorzi d'irrigazione — Parlano i deputati Frola, Righi, Romanin-Jacur, Guala, Delvecchio, Lazzaro, Basteris ed il ministro di agricoltura e commercio. — Il deputato De Zerbi presenta la relazione sul disegno di legge: Proroga dell'articolo 18 della legge 15 gennaio 1885. — Il deputato Romanin-Jacur presenta la relazione sul disegno di legge: Proroga del termine fissato per la concessione dei prestiti ai privati. — Il presidente annunzia la seguente domanda di interrogazione dell'onorevole Luciani: Il sottoscritto chiede interrogare il ministro della guerra, se intenda disporre che il beneficio della esenzione dal servizio militare di 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> categoria, accordato dall'articolo 86 della legge sul reclutamento al padre, anche soltanto naturale, di figlio unico legalmente riconosciuto, venga esteso, in correzione dell'articolo 383 del relativo regolamento, alla madre che si trova in identiche condizioni — Il ministro della guerra si riserva di rispondere. — Sull'ordine dei lavori parlamentari parlano i deputati Cuccia, Indelli, il ministro di grazia e giustizia ed il presidente della Camera. — Il presidente proclama il risultamento delle votazioni a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge: Proroga della Convenzione di navigazione con la Francia; Accordo fra l'Italia ed il Siam circa l'importazione e la vendita delle bevande nel Siam; Trattato di commercio fra l'Italia e la Corea; Convenzione internazionale e per la protezione dei cavi sottomarini telegrafici; Convenzione per la garanzia del prestito egiziano; Modificazioni alla legge sui consorzi d'irrigazione. — Il presidente annunzia la seguente domanda*

*d'interrogazione del deputato Dotto de' Dauli: Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro dell'interno su un grave fatto avvenuto in Ascoli Piceno, affinchè quei funzionari di pubblica sicurezza, che, sottoponendo una innocente fanciulla alla peggiore delle ingiurie, commisero inqualificabile arbitrio, non vadano impuniti — Il presidente del Consiglio si riserva di rispondere. — Il presidente comunica una lettera dell'onorevole Righi, il quale dichiara di rinunziare a far parte della Commissione che esamina il disegno di legge per il prestito Bevilacqua-La Masa.*

La seduta comincia alle ore 2,25 pomeridiane.

**Di San Giuseppe**, segretario, legge il processo verbale della tornata precedente, che è approvato.

### Congedi.

**Presidente.** Hanno chiesto congedo, per motivi di famiglia: gli onorevoli Chinaglia, di giorni 5; Bertolotti di 6. Per motivi di salute l'onorevole Sani Severino di giorni 4.

*(Sono concessuti.)*

### Proposte e discussione sull'ordine del giorno.

**Presidente.** L'onorevole Cuccia ha facoltà di parlare sull'ordine del giorno.

**Cuccia.** Fra i disegni di legge presentati dall'onorevole Guardasigilli, ve ne ha uno concernente l'ordinamento dei giurati, che contiene una disposizione la quale dovrebbe aver effetto nei primi mesi dell'anno 1886; epperò è urgente discuterlo ed approvarlo senza indugio.

Io quindi fo preghiera alla Camera, perchè, essendo già la relazione distribuita, come ho saputo dall'ufficio di segreteria, voglia iscrivere questo disegno di legge nell'ordine del giorno di domani, in principio di seduta.

**Presidente.** Io la pregherei di riservare la sua proposta al momento in cui la Camera dovrà deliberare intorno alla discussione della convenzione monetaria. Siccome in quest'occasione si dovrà determinare se sia il caso di tenere una seduta straordinaria domani per procedere alla discussione stessa, così la pregherei di sospendere per ora la sua mozione.

**Della Rocca.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Della Rocca.** Associandomi alla domanda dell'onorevole Cuccia, mi permetto di pregare l'onorevole presidente perchè disponga che quel disegno di legge sui giurati, sia almeno iscritto nell'ordine del giorno.

**Presidente.** Ma ciò è di diritto: appena la relazione, che sta per essere distribuita, venga alla Presidenza, questa provvederà perchè quel disegno di legge sia iscritto nell'ordine del giorno fin da oggi, salvo le ulteriori proposte che potranno esser sottomesse alla Camera.

**Della Rocca.** Trattasi di cosa molto urgente!

**Presidente.** Va bene; ma siccome la Camera deve anche discutere di necessità la convenzione monetaria, le cui ratifiche debbono essere scambiate prima della fine dell'anno, e quindi dovrà stabilire se ciò debba farsi o in principio di seduta domani od in una seduta straordinaria mattutina; così prego l'onorevole Cuccia di volere aspettare a far la sua proposta in questa occasione.

**Fili-Astolfone.** Ma la relazione è stata già distribuita.

**Presidente.** Non ancora.

**Fili-Astolfone.** Io parlo del disegno di legge di cui ha parlato l'onorevole Della Rocca.

**Presidente.** Allora il disegno di legge verrà iscritto nell'ordine del giorno.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Oddone.

**Oddone.** Mi permetto di fare all'onorevole presidente una raccomandazione.

V'è un disegno di legge per approvazione di contratti di vendita e permuta di beni demaniali; e fra questi contratti ve n'è uno di grande urgenza, quello della cessione di alcuni terreni al comune di Alessandria. Questo disegno di legge comprende anche il trasporto di parte dell'alveo del canale Carlo Alberto, ciò che potrebbe dare lavoro a tanti poveri operai, mercè i movimenti di terra che si potrebbero fare subito in questa stagione invernale che minaccia di essere rigida assai...

**Presidente.** Le fo notare che la relazione di questo disegno di legge non mi risulta che sia stata distribuita.

**Oddone.** Ma bisognerebbe provvedere anche per questo, perchè si tratta di cosa sommamente importante ed urgente.

**Presidente.** Quando la relazione sarà presentata e stampata provvederemo perchè il disegno di

legge sia iscritto nell'ordine del giorno; ed allora ella potrà fare la proposta che crede più conveniente.

**Oddone.** Ma la relazione è stata presentata!

**Presidente.** Ma non fu ancora distribuita, le ripeto.

### Presentazione di disegni di legge.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

**Depretis, presidente del Consiglio.** Devo presentare alla Camera due disegni di legge; l'uno anche a nome del mio collega il ministro del Tesoro per proroga dei termini portati dalla legge 8 luglio 1883, riguardante la concessione di prestiti accordata alle provincie Venete a metà saggio di interesse.

Domando alla Camera che dichiari d'urgenza questo disegno di legge, e che voglia affidarne l'esame alla Commissione che ha già esaminato il disegno di legge, di cui questo non è che la proroga.

L'altro disegno di legge riguarda la proroga del termine fissato dall'articolo 18 della legge 15 gennaio 1885, che concede facoltà ai comuni di valersi di alcune disposizioni contenute nella stessa legge per il risanamento della città di Napoli.

Anche per questo disegno di legge prego la Camera di dichiarare l'urgenza, ed affidarne l'esame alla stessa Commissione che ha riferito sul disegno di legge per il risanamento della città di Napoli.

**Presidente.** Do atto all'onorevole ministro dell'Interno e presidente del Consiglio della presentazione del disegno di legge concernente la proroga del termine fissato dalla legge 8 luglio 1883, per concessione di prestiti a mite interesse alle provincie venete.

L'onorevole ministro chiede che questo disegno di legge sia dichiarato d'urgenza, e demandato per l'esame alla stessa Commissione che ha riferito sul primo disegno, di cui questo non è che la proroga.

**Sani Giacomo.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Sani Giacomo.

**Sani Giacomo.** Vorrei pregare l'onorevole presidente, siccome si tratta di una legge che scade il 31 dicembre corrente, di voler far preghiera alla Commissione ed al relatore di presentare in giornata la relazione, altrimenti lo scopo del disegno di legge non sarebbe raggiunto.

**Presidente.** La Presidenza farà uffici presso la Commissione perchè la raccomandazione dell'onorevole Sani raggiunga lo scopo.

Intanto se non vi sono osservazioni si intenderà approvata la proposta dell'onorevole presidente del Consiglio.

(È approvata.)

Do pure atto all'onorevole presidente del Consiglio della presentazione del disegno di legge per proroga del termine fissato dalla legge 15 gennaio 1885, che concede la facoltà ai comuni di valersi di alcune disposizioni contenute nella legge per il risanamento della città di Napoli.

Anche per questo disegno di legge l'onorevole presidente del Consiglio chiede l'urgenza e domanda, che ne sia deferito l'esame alla stessa Commissione che ha riferito sul disegno di legge, del quale questo non è che la proroga.

Se non vi sono opposizioni s'intenderà accolta questa proposta.

(È accolta.)

### Discussione del disegno di legge per proroga della convenzione di navigazione con la Francia.

**Presidente.** L'ordine del giorno reca: "Discussione del disegno di legge per proroga della convenzione di navigazione con la Francia."

**Melodia, segretario,** dà lettura del disegno di legge. (Vedi *Stampato* n. 386-A.)

**Presidente.** La discussione generale è aperta; spetta di parlare all'onorevole Mussi.

**Mussi.** Io accetto il presente disegno di legge e vedo con piacere che la proroga è fatta per brevissimo tempo e che quindi avremo agio di discutere con maggior calma e con maggiore cognizione di causa il nuovo trattato.

Mi permetto però di fare una raccomandazione, la quale, a vero dire, potrebbe incontrare una eccezione per la sede forse poco opportuna, imperocchè la Camera stabilì altre volte di separare il trattato di navigazione dal trattato di commercio.

Però siccome i nostri negozianti avranno modo in questa occasione di intendersi coi negozianti francesi, così pare a me che quello che intendo raccomandare possa trovar luogo anche a proposito di questo disegno di legge.

L'onorevole Grimaldi in un eloquente discorso, fatto a Torino, consigliò gli agricoltori italiani di estendere la coltivazione dei prati, restringendo alquanto la zona assegnata alla coltura dei cereali,

Ora, pare a me che le maggiori difficoltà che si incontreranno allo sviluppo della coltivazione dei prati deriveranno specialmente dalle difficoltà incontrate nella esportazione del nostro bestiame.

La Francia coi continui aumenti sul dazio di importazione del bestiame, cerca di difendersi dalla concorrenza americana. Io temo poi che i coltivatori della Normandia, e specialmente quelli dell'Algeria esagerino i pericoli della concorrenza americana, e spingano il loro Governo nel sentiero di un protezionismo tanto pregiudizievole ai consumatori nazionali quanto agli importatori stranieri.

Io prego specialmente il ministro di agricoltura e commercio, che vedo sottoscritto a questo trattato, di voler incaricare i nostri negozianti di usare della loro influenza per combattere il dazio di esportazione, di cui si minaccia un maggiore inasprimento, insistendo essi nell'osservare che, se l'Italia si vedrà continuamente combattuta sul terreno economico dal sistema protezionista francese, dovrà una volta o l'altra, con suo grandissimo dolore, trovar modo di difendere i propri interessi.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro degli affari esteri.

**Robilant, ministro degli affari esteri.** Dichiaro che il Governo accetta la raccomandazione e riconosce giusto il desiderio che gli viene espresso in questa circostanza dall'onorevole Mussi; e che in occasione dei negoziati per l'attuale Convenzione, ovvero in altra circostanza, se in questa non fosse opportuno il trattarne, il Governo si interesserà a che i desideri di tutto il paese sieno accolti dalla Francia, e presi nella dovuta considerazione.

Del resto mi permetto di aggiungere una parola. Non mi pare che si possa dire, che il Governo di Francia ci minacci in questa questione. È vero che alcuni francesi, forse personalmente interessati, desidererebbero un accrescimento di dazi, ma il Governo francese sembra alieno, almeno pel momento, dal voler approvare aumenti, che feriscono non solo il nostro commercio ma anche gli interessi generali della Francia.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Mussi.

**Mussi.** Prendo atto delle dichiarazioni del signor ministro, lo ringrazio, e mi auguro che le minacce oggi rilevate non abbiano a consolidarsi in disposizioni legislative, pregiudizievoli ai nostri interessi.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**Franchetti, relatore.** La Commissione non ha che da consentire nelle cose dette dai precedenti oratori; e già aveva fatto una raccomandazione eguale a quella fatta dall'onorevole preopinante all'onorevole ministro degli esteri, e ne aveva ricevuto risposta uguale a quella testè data dallo stesso ministro. Ciò doveva dire a scarico del mandato che avevamo ricevuto.

**Presidente.** Passeremo alla discussione degli articoli.

“ Art. 1. Il Governo del Re è autorizzato a prorogare fino al 30 aprile 1866 la convenzione di navigazione del 13 giugno 1862 tra l'Italia e la Francia, col mantenimento, durante lo stesso periodo, dell'attuale trattamento per la pesca del corallo in Algeria. ”

Ha facoltà di parlare l'onorevole Sciacca della Scala.

**Sciacca della Scala.** Io approvo questo articolo; però vorrei affidamento dal Governo che questa proroga sarà possibilmente l'ultima, poichè sono già parecchie volte che la Camera ha dovuto prorogare questo trattato di navigazione, che tutti sappiamo quanto sia poco equo per noi, non informandosi a norma di giusta reciprocità. Desidero quindi una sola parola di affidamento, non potendo naturalmente averla d'impegno formale, che possibilmente questa sarà l'ultima proroga.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro degli esteri.

**Di Robilant, ministro degli affari esteri.** Non credo di aver altra risposta da fare che riferirmi alla relazione della Commissione. In essa c'è l'affidamento che l'onorevole Sciacca chiede. Una promessa assoluta non l'ho data e non la do, perchè se da una parte quando prendo un impegno lo mantengo sempre, dall'altra quando due sono i contraenti uno di essi non può rispondere in maniera assoluta dell'altro. Confermo dunque la dichiarazione fatta nel seno della Commissione e che la Camera ha sott'occhio.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Sciacca della Scala.

**Sciacca della Scala.** Io già prevedeva che l'onorevole ministro non avrebbe potuto assumere impegno formale. Chiedeva solo un affidamento che egli mi ha dato. Non aggiungo altro e lo ringrazio.

**Presidente.** Non essendovi altre osservazioni pongo a partito l'articolo 1. Chi l'approva sorga.

(È approvato.)

Art. 2. “ Il Governo del Re è autorizzato a prorogare durante lo stesso periodo, e con obbligo

di reciprocità, il trattamento finora accordato in materia di tasse marittime ai piroscafi francesi incaricati del servizio postale, con facoltà di estenderlo anche a beneficio dei legni postali italiani o di altre nazioni nelle identiche condizioni. Per le visite a bordo saranno prese d'accordo le disposizioni opportune perchè le medesime vengano eseguite in modo conveniente alla celerità ed alla regolarità delle comunicazioni postali. »

(È approvato.)

Si passerà più tardi alla votazione a scrutinio segreto di questo disegno di legge.

### Discussione del disegno di legge per un accordo tra l'Italia e il Siam circa la importazione e la vendita di bevande nel Siam.

**Presidente.** L'ordine del giorno reca: Discussione del disegno di legge: Accordo fra l'Italia ed il Siam circa l'importazione e la vendita delle bevande nel Siam.

Si dia lettura del disegno di legge.

**Mariotti, segretario, lo legge.** (Vedi Stampato, n. 290-A e relativo Allegato.)

Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, e non essendovi oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale.

(La discussione generale è chiusa.)

Do di nuovo lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

« Il Governo del Re è autorizzato a dare piena ed intera esecuzione all'accordo fra l'Italia ed il Siam relativo all'importazione ed alla vendita di bevande alcooliche in quel regno, firmato a Roma il 5 luglio 1884, e le cui ratifiche vennero scambiate addi... »

Se nessuno chiede di parlare, pongo a partito questo articolo.

(È approvato.)

Questo disegno di legge sarà più tardi votato a scrutinio segreto.

### Discussione del disegno di legge per un trattato di commercio fra l'Italia e la Corea.

**Presidente.** L'ordine del giorno reca: Discussione del disegno di legge: Trattato di commercio fra l'Italia e la Corea.

Si dia lettura del disegno di legge.

**Mariotti, segretario, lo legge.** (Vedi Stampato n. 291-A.)

Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, e non essendovi oratori iscritti dichiaro chiusa la discussione generale.

(La discussione generale è chiusa.)

Rileggo l'articolo unico del disegno di legge:

« Piena ed intera esecuzione sarà data al trattato di amicizia e commercio tra l'Italia e la Corea, sottoscritto ad Hanyang (Seul) il 26 giugno 1884, e le cui ratifiche vennero ivi scambiate addi... »

Nessuno chiedendo di parlare pongo a partito quest'articolo.

(È approvato.)

Anche questo disegno di legge sarà più tardi votato a scrutinio segreto.

### Presentazione della relazione sulla convenzione monetaria.

**Presidente.** Invito l'onorevole Plebano a recarsi alla tribuna, per presentare una relazione.

**Plebano.** Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge che approva la nuova convenzione monetaria.

**Presidente.** Questa relazione sarà stampata e distribuita agli onorevoli deputati.

### Discussione del disegno di legge per una convenzione internazionale circa i cavi telegrafici sottomarini.

**Presidente.** L'ordine del giorno reca: Discussione del disegno di legge: Convenzione internazionale per la protezione dei cavi telegrafici sottomarini, conchiusa a Parigi il 14 marzo 1884.

Onorevole Ministro degli esteri, accetta che la discussione si apra sul disegno di legge, come è stato modificato dalla Commissione?

**Di Robilant, ministro degli affari esteri.** Accetto.

**Presidente.** Accetta anche l'onorevole guardasigilli?

**Tajani, ministro guardasigilli.** Accetto.

**Presidente.** Sta bene.

Si dia lettura del disegno di legge.

**Mariotti, segretario, lo legge.** (Vedi Stampato n. 304-A.)

**Presidente.** La discussione generale è aperta.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendovi oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale.

*(La discussione generale è chiusa.)*

Passeremo alla discussione degli articoli:

“ Art. 1. Piena ed intiera esecuzione sarà data alla Convenzione per la protezione dei cavi sottomarini conclusa a Parigi fra l'Italia ed altri Stati il 14 marzo 1884, e le cui ratifiche vennero ivi scambiate il... ”

Qui, dovrei leggere la convenzione che sta allegata a questo disegno di legge; ma la Camera avendola sott'occhio, me ne dispenserà.

S'intenderà, senz'altro, che la Convenzione medesima rimane approvata insieme con questo disegno di legge.

Pongo dunque a partito l'articolo che ho letto.

*(È approvato, e sono pure approvati senza discussione i seguenti fino al 7 inclusivamente.)*

“ Art. 2. In adempimento di quanto è disposto nell'articolo 12 della Convenzione predetta, la repressione dei reati in essa contemplati e commessi a bordo di nave italiana, o da nazionale giudicabile nel regno, ai termini del capoverso dell'articolo 8 della Convenzione stessa, sarà regolata dalle norme seguenti:

“ *Telegrafi sottomarini posti fuori delle acque territoriali.* — Art. 3. Chiunque volontariamente rompe o guasta, fuori delle acque territoriali, un cavo o altro ordigno di un telegrafo sottomarino legalmente posto e che tocca il territorio, una colonia od un possedimento di uno o più degli Stati contraenti della Convenzione del 14 marzo 1884, e in tal modo interrompe od impedisce, in tutto od in parte, le comunicazioni telegrafiche, sarà punito con la carcere per la durata non minore di un anno e con multa non minore di lire 500, salvo l'azione per il risarcimento dei danni ed interessi. ”

“ Art. 4. Il precedente articolo non è applicabile a coloro che dopo aver usato le necessarie precauzioni, saranno stati costretti a rompere un telegrafo sottomarino, od a cagionare ad esso dei guasti per proteggere la propria vita o per la sicurezza delle loro navi.

“ Essi debbono però dar notizia della rottura o del deterioramento all'autorità del primo porto, ove approda la nave sulla quale sono imbarcati, dentro le ventiquattro ore dal loro arrivo; altrimenti saranno soggetti alla multa da lire 51 a 500.

“ Art. 5. Sarà soggetto alla pena della multa da lire 51 a 500 colui che avrà scientemente imbarcato istrumenti atti esclusivamente a spezzare od a distruggere i telegrafi sottomarini. ”

“ Art. 6. Sarà soggetto alla multa da lire 51 a 500 ed alla carcere da sei giorni fino a due mesi:

“ 1° Chiunque in alto mare per negligenza od imprudenza, e specialmente nei casi indicati nei seguenti articoli 7 e 8, avrà rotto il filo di un telegrafo sottomarino od avrà ad esso cagionato guasti tali da interrompere o da impedire, in tutto od in parte, le comunicazioni telegrafiche;

“ 2° Il capitano di una nave, il quale nel far porre o riparare un cavo o filo sottomarino, per inosservanza delle regole sui segnali stabiliti ad impedire gli scontri, sia stato causa che altra nave abbia rotto o deteriorato un telegrafo sottomarino.

“ Nel caso indicato nel numero primo, l'autore della rottura o deterioramento dovrà darne notizia alle autorità del primo porto dove approda la nave sulla quale è imbarcato, nel termine di 24 ore dal suo arrivo; altrimenti la pena del carcere potrà aumentarsi sino a quattro mesi e la multa sino a lire 600. ”

“ Art. 7. Sarà punito con la multa da lire 51 a 500:

“ 1° Il capitano di una nave, il quale nel far porre o riparare un telegrafo sottomarino non osserverà le regole sui segnali stabiliti per impedire gli scontri;

“ 2° Il capitano o padrone di una nave, il quale, vedendo, od essendo in condizione di vedere i detti segnali, non si ritirerà, o non si terrà lontano almeno di un miglio nautico dalla nave destinata a porre od a riparare un telegrafo sottomarino;

“ 3° Il capitano o padrone di una nave, il quale, vedendo, od essendo in condizione di vedere i segnali che servono ad indicare la posizione dei telegrafi sottomarini, non si terrà lontano dalla linea dei segnali almeno un quarto di miglio nautico. ”

“ Art. 8. Sarà punito con la multa da lire 51 a 500 e con la carcere da sei giorni ad un mese:

“ 1° Il capitano o padrone di una nave, il quale avrà gettato l'ancora alla distanza minore di un quarto di miglio nautico da un telegrafo sottomarino, di cui egli può conoscere la posizione per mezzo di linee di segnali od in altro modo; od avrà urtato in un segnale destinato ad indicare la

posizione di un telegrafo sottomarino, salvo il caso di forza maggiore;

“ 2° Il padrone di una barca peschereccia, il quale non terrà le reti almeno alla distanza di un miglio nautico dalla nave che pone o ripara un telegrafo sottomarino. Tuttavia i padroni delle barche da pesca, che scorgono o sono in grado di scorgere la nave telegrafica portante i suddetti segnali, avranno, per conformarsi all'avvertimento, il termine necessario per finire l'operazione in corso, ma questo termine non potrà eccedere 24 ore. ”

Onorevole relatore, il paragrafo 3°, nell'articolo 8 della Commissione, dev'essere mantenuto? Perché qui non ci vedo la parola: *Identico*.

**Trompeo.** (*Presidente della Commissione.* È mantenuto.

**Presidente.** Va bene.

“ 3° Il padrone di una barca da pesca, il quale non terrà le sue reti alla distanza almeno di un quarto di miglio nautico dalla linea dei segnali destinati ad indicare la posizione dei telegrafi sottomarini. ”

Pongo a partito l'articolo 8.

(*È approvato, e sono pure approvati senza discussione i seguenti fino al 22 inclusivamente:*)

“ Art. 9. Le disposizioni degli articoli precedenti saranno osservate anche nel caso in cui i suddetti reati sieno stati commessi nelle acque territoriali da chiunque sia a bordo di una nave italiana o straniera.

“ Nondimeno le distanze prescritte dagli articoli 7 e 8 si osserveranno solo in quanto lo comporti l'estensione delle acque territoriali.

“ *Disposizioni generali.* — Art. 10. La cognizione dei reati indicati nei precedenti articoli appartiene ai tribunali ed ai pretori, giusta le norme del Codice di procedura penale, ed ai regi tribunali consolari residenti in paesi stranieri, nei quali è permesso l'esercizio della giurisdizione consolare.

“ Art. 11. La competenza a conoscere dei suddetti reati commessi nel territorio dello Stato e nel mare territoriale è determinata dal luogo ove sono avvenuti.

“ Se i reati sono avvenuti in alto mare od in paese straniero, la competenza appartiene alle autorità del luogo del primo approdo della nave nel regno, quando non sia stata fatta denuncia ai regi consoli od ai comandanti dei legni della regia Marina all'estero; ed all'autorità del luogo ove la nave è iscritta, quando è stata fatta la denuncia;

salvo in questo ultimo caso la giurisdizione consolare. ”

“ Se il nazionale abbia commesso alcuno dei reati previsti dalla presente legge a bordo di nave straniera in alto mare e debba essere giudicato nel regno, si osserveranno a suo riguardo le regole di competenza stabilite dalle leggi comuni in vigore.

“ Art. 12. L'azione penale derivante dai suddetti reati si esercita di ufficio. ”

“ Art. 13. I procedimenti riguardanti tali reati dovranno sempre essere spediti di urgenza. ”

“ Art. 14. I reati puniti dalla presente legge potranno essere provati nei modi e per mezzo degli ufficiali indicati nel Codice di procedura penale e in quello per la marina mercantile.

“ Allorchè gli ufficiali comandanti navi da guerra o navi designate a questo fine da uno degli Stati che presero parte alla Convenzione internazionale del 14 marzo 1884, o posteriormente vi aderirono, hanno ragionevoli motivi per supporre che da persone imbarcate sopra una nave commerciale sia stato commesso in alto mare alcuno dei reati previsti dalla Convenzione stessa, potranno esigere dal capitano o padrone di tale nave l'esibizione dei documenti ufficiali concernenti la nazionalità di essa. Di tale esibizione si dovrà subito prendere nota sui detti documenti.

“ Inoltre i mentovati ufficiali potranno compilare processi verbali per accertare la sussistenza del reato, qualunque sia la nazionalità della nave su cui fu commesso. I verbali saranno compilati giusta le forme e nella lingua del paese al quale appartiene l'uffiziale che li compila. Gli imputati ed i testimoni potranno nella loro lingua aggiungere o farvi aggiungere tutte le spiegazioni che crederanno utili apponendovi la propria sottoscrizione.

“ Questi verbali compilati da comandanti nazionali avranno in giudizio piena fede sino alla iscrizione in falso, e sino a prova contraria, quando sieno stati compilati da ufficiali e comandanti navi straniere. ”

“ Art. 15. Il capitano di una nave italiana, il quale si nega di esibire i documenti chiestigli dagli ufficiali indicati nel precedente articolo sarà soggetto alla multa da lire 51 a 500. ”

“ Art. 16. Gli ufficiali che, giusta il primo capoverso dell'articolo 14, hanno il diritto di chiedere l'esibizione dei documenti ivi indicati, e di compilare verbali per i reati puniti dalla presente legge, sono da riguardarsi come pubblici ufficiali, e quindi gli oltraggi, le violenze ed ogni altro atto contro di loro saranno soggetti alle stesse pene che

sono inflitte per gli stessi reati commessi a danno di pubblici ufficiali dello Stato. »

“ Art. 17. In caso di recidiva, sarà inflitto al colpevole il massimo della pena, che potrà essere aumentata anche di una metà.

“ Esiste recidiva quando tra il nuovo reato e la compiuta esecuzione della pena per il precedente non sia decorso il periodo di due anni. »

“ Art. 18. Per il colpevole di più reati si attuano le norme stabilite dal Codice penale del 20 novembre 1859 negli articoli 106 e seguenti e dal Codice penale toscano negli articoli 72 e seguenti. »

“ Art. 19. Nell'applicazione delle pene stabilite dalla presente legge, si seguiranno altresì le norme indicate dai detti Codici sul passaggio da una ad altra pena, sulle cause che escludono o diminuiscono la imputazione, sul tentativo, sul concorso di più persone ad uno stesso reato e sulla prescrizione. »

“ Art. 20. Nei casi indicati negli articoli 3 e 16 della presente legge, il capitano o padrone della nave, sulla quale fu commesso il reato, osserverà, quanto all'imputato, le stesse norme indicate negli articoli 436 e seguenti del Codice per la marina mercantile. »

“ Art. 21. Se concorrono circostanze attenuanti a favore dei colpevoli dei reati puniti dalla presente legge, si dovrà diminuire la pena di un grado. »

“ Art. 22. Saranno dichiarati civilmente responsabili delle multe inflitte per reati puniti dalla presente legge ed altresì dei danni che ne sono derivati, gli armatori delle navi, su cui i reati furono commessi, anche se la nave loro non appartenga.

“ Gli altri casi di responsabilità civile saranno regolati dalle norme stabilite nel Codice civile.

“ Però per l'indennità di cui nella prima parte dell'articolo 7 della Convenzione internazionale del 14 marzo 1884, occorrerà uniformarsi alla disposizione contenuta nel capoverso dello stesso articolo.

“ Art. 23. Le disposizioni della presente legge non potranno in alcun modo riguardare i belligeranti, nè vincolare la loro libertà d'azione. »

**Di Robilant, ministro degli affari esteri.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Di Robilant, ministro degli affari esteri.** Posteriormente alla stipulazione di questa Convenzione, e posteriormente anche alla presentazione del disegno di legge che vi si riferisce, gli Stati contraenti hanno deciso di far andare in vigore la

Convenzione, il 15 gennaio 1886. Ciò non apparisce nel disegno di legge.

Propongo quindi, e spero che la onorevole Commissione vorrà accettare la mia proposta, che l'articolo 23 venga modificato come segue:

“ Le disposizioni della presente legge andranno in vigore il 15 gennaio 1886; e non potranno in alcun modo riguardare i belligeranti, nè vincolare la loro libertà d'azione. »

Si tratterebbe dunque di intercalare le parole: “ andranno in vigore il 15 gennaio 1886. »

**Presidente.** La Commissione accetta?

**Trompeo.** (*Presidente della Commissione.*) La Commissione accetta la proposta dell'onorevole ministro degli affari esteri, perchè è evidente la convenienza che, e la Convenzione e questa legge che alla medesima si riferisce, abbiano decorrenza dalla stessa epoca.

E poichè ho facoltà di parlare, mi si permetta di richiamare l'attenzione dell'onorevole ministro sopra la raccomandazione contenuta nell'ultima parte della relazione della Commissione. La Commissione fa voti che il Governo per mezzo dei nostri rappresentanti all'estero nulla tralasci affinché questa legge e la relativa Convenzione abbiano la maggior diffusione; e ciò allo scopo che la gente di mare non l'ignori con suo danno, e possa prenderne piena cognizione per uniformarvisi.

La Commissione, persuasa che l'onorevole ministro riconoscerà egli pure l'importanza di questa raccomandazione, è sicura che egli non mancherà di provvedere efficacemente perchè essa abbia il suo effetto.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro degli affari esteri.

**Di Robilant, ministro degli affari esteri.** Il Ministero non mancherà da parte sua di prendere tutte le misure necessarie, perchè la massima e più completa diffusione sia data alle disposizioni di questa legge, affinchè essa da nessuno dei navigatori possa essere ignorata.

**Presidente.** Rilleggo l'articolo modificato: “ Articolo 23. Le disposizioni della presente legge andranno in vigore il 15 gennaio 1886; e non potranno in alcun modo riguardare i belligeranti, nè vincolare la loro libertà d'azione. »

La Commissione accetta l'aggiunta.

Pongo dunque a partito l'articolo 23 così modificato.

(È approvato.)

Si passerà fra breve alla votazione a scrutinio segreto anche di questo disegno di legge.

**Discussione del disegno di legge per l'approvazione della convenzione relativa al prestito egiziano.**

**Presidente.** Viene ora in discussione il disegno di legge: Approvazione della convenzione di Londra del 18 marzo 1885 per la garanzia del prestito egiziano.

Si dia lettura dell'articolo di legge e della convenzione. (Vedi *Stampato* n. 313-A.)

La discussione è aperta su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare passeremo alla discussione dell'articolo unico.

“ Il Governo del Re è autorizzato a dare esecuzione, in concorso colle altre parti contraenti, alla convenzione stipulata in Londra il 18 marzo 1885, tra i plenipotenziari d'Italia, d'Austria-Ungheria, di Francia, di Germania, della Gran Bretagna, di Russia e di Turchia, per la garanzia di un prestito da contrarsi dal Governo egiziano, in quanto possa derivarne eventuale onere all'erario nazionale. ”

La Convenzione fa parte integrante di questo disegno di legge, e viene approvata con esso.

Nessuno domandando di parlare pongo a partito l'articolo unico.

(È approvato.)

Anche su questo disegno di legge si passerà fra breve alla votazione a scrutinio segreto.

**Discussione del disegno di legge per modificazioni alla legge 25 dicembre 1883 sui Consorzi d'irrigazione.**

**Presidente.** L'ordine del giorno reca: Discussione del disegno di legge per modificazioni alla legge 25 dicembre 1883 sui Consorzi d'irrigazione.

Si darà lettura del disegno di legge. L'onorevole Del Vecchio è presente?

**Guala.** (Della Commissione) L'onorevole Del Vecchio non essendo presente, la Commissione ha incaricato me di sostenere la discussione del disegno di legge.

**Presidente.** Sta bene. L'onorevole ministro accetta che la discussione si apra sul disegno della Commissione?

**Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio.** Accetto.

**Presidente.** Si dà lettura del disegno di legge della Commissione. (Vedi *Stampato* n. 307-A.)

La discussione generale è aperta su questo disegno di legge. La facoltà di parlare spetta all'onorevole Frola.

**Frola.** Consenta la Camera che io esponga brevi parole su questo disegno di legge. Nella relazione a noi presentata sono dimostrati gli scopi e l'utilità dell'attuale progetto, cioè di facilitare l'estensione dei Consorzi anche di minore importanza, di agevolare ai medesimi il pagamento delle quote assunte dallo Stato, ed infine di chiarire meglio taluni punti della legge 25 dicembre 1883.

In questa relazione si accenna pure, come si volesse estendere il beneficio della legge ad altri Consorzi, ma che ciò non si fece per varie considerazioni, ed essenzialmente perchè un progetto sui Consorzi d'acque a scopo industriale, trovandosi in esame di speciale Commissione parlamentare.

Però a me pare che pur approvando i concetti che ispirarono l'onorevole ministro d'agricoltura, industria e commercio, di concerto coi suoi colleghi delle finanze, dei lavori pubblici e di grazia e giustizia a presentare e la Commissione ad appoggiare il disegno in discussione, questo non si debba lasciar passare senza fare ora quanto è possibile per altri Consorzi, introducendo all'uopo delle disposizioni transitorie. E dico subito che voglio far speciale cenno dei Consorzi di acque a scopo industriale.

La necessità di dare disposizioni per questi Consorzi fu più volte riconosciuta da questa Camera; e in vari disegni di legge, anche anteriori a quello che trovasi in esame presso la Commissione parlamentare, e di cui è relatore l'onorevole Lanzara, fu più volte affermata.

Basti accennare all'ordine del giorno formulato dalla Commissione che esaminò il progetto presentato il 26 aprile 1882 divenuto poscia la legge 25 dicembre 1883 nonchè alle promesse specialmente fatte dal Governo nella tornata del 2 dicembre 1882, che ebbero il loro esaurimento nel progetto presentato li 29 novembre 1884.

Nè altrimenti può accadere poichè i provvedimenti diretti alla tutela delle nostre industrie nello scopo e negli effetti vengono mirabilmente a coordinarsi coi provvedimenti legislativi i quali vennero adottati o stanno per essere quanto prima deliberati in sussidio dell'agricoltura.

Questa felice unione dell'industria e dell'agricoltura è egregiamente dimostrata in una interessante pubblicazione che la Commissione parlamentare ricorda, dalla quale si rileva che in tutte le regioni nelle quali, per adatte condizioni altimetriche di località può essere attuato il principio economico della unione dell'industria coll'agricol-

tura, può, con eguali soddisfacenti risultati, essere l'acqua utilizzata come forza motrice consorziana per usi industriali nella stagione invernale, e ciò senza pregiudizio alcuno delle irrigazioni ed anzi venendo in aiuto dell'agricoltura col procacciarsi il lavoro alle famiglie degli agricoltori nella detta cruda stagione in cui cessa il lavoro dei campi.

Ma se non possiamo trattare ora la questione dei Consorzi industriali, materia sottoposta allo studio della ora detta Commissione, sembra che si possano loro applicare alcune disposizioni semplicemente amministrative, fino a che questo disegno di legge non ottenga la sanzione del Parlamento.

Ed accennando a disposizioni amministrative, escludo per ora quelle che possono portare un aggravio alle finanze dello Stato, escludo subito quelle disposizioni che sono specialmente dirette a caratterizzare questi Consorzi, ed a stabilire le quote che a carico dello Stato, delle provincie e dei comuni possono essere addossate.

Io perciò sarei d'avviso di far cenno in via transitoria in questo disegno di legge degli articoli 7 e 4 della legge 25 dicembre 1883.

Coll'articolo 7 si verrebbe ad escludere ogni dubbio che spetti a questi consorzi il diritto di valersi del privilegio fiscale e delle norme tutte in vigore per la riscossione delle imposte dirette e per la riscossione dei contributi consorziali.

E con la disposizione inserita nell'articolo 4 si verrebbe a dare maggiore stabilità a questi consorzi, evitando che man mano con vendite o trapassi senza obbligo di assumere gli oneri consorziali vengano a sottrarsi al consorzio i diritti che ne formano la vera e solida garanzia lasciando gli altri consorziati di fronte alla sola responsabilità personale del socio debitore.

Introdurrei perciò il disposto che, costituito il consorzio o trascritto, ai termini e agli effetti delle disposizioni contenute nel titolo 22° del libro 3° del Codice civile, tutti i diritti e tutti gli obblighi dipendenti dal medesimo, passino di pieno diritto ed indipendentemente da qualsiasi convenzione, dai primi utenti consorziati negli utenti successivi.

L'obbligo della trascrizione, come osservava l'onorevole ministro proponente il disegno sui consorzi d'acque a scopo industriale, si riterrà abbastanza giustificato, quando si ponga mente al fatto che la materia dei consorzi di acque industriali è costituita da diritti reali come le servitù prediali dei fondi per quali passa l'acquedotto, i meccanismi di estrazione di acqua, gli edifici, i diritti d'uso e simili e quindi non possono esimersi dalla trascrizione quegli atti che costitui-

scono, modificano o trasferiscono i diritti medesimi.

Queste due disposizioni io comprenderei in un articolo unico transitorio, concepito, presso a poco, in questi termini: che, cioè, fino a che non sia provveduto con legge ai consorzi di acque, a scopo industriale, verrà esteso a questi consorzi l'articolo 7 della presente legge, nonché l'articolo 4 della legge 15 dicembre 1883, n. 1704.

Sono, come ho detto, semplici disposizioni amministrative che non possono far danno ad alcuno, che non intaccano la natura giuridica dei consorzi, ma che pure rendono più semplici le loro operazioni, più spedita la loro azione e più stabile la loro esistenza.

Io non aggiungo altro. Credo che l'onorevole ministro di agricoltura e commercio, interessato come è e come si dimostrò al vantaggio dei consorzi non solo di irrigazione, ma anche a scopo industriale, vorrà accettare questa mia disposizione transitoria; e che vorrà pure accettarla la Commissione parlamentare essendo evidente che l'industria è pur uno dei principali fattori dell'economia nazionale e merita di essere dal Governo incoraggiata e protetta.

In questo caso, mi riservo di formulare apposito disposto da introdursi nel disegno di legge.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Righi.

**Righi.** (*Della Commissione*) Prendo a parlare in questa discussione generale, perchè le mie non sono che due semplici osservazioni, le quali potranno ottenere il loro pieno soddisfacimento, sia con dichiarazioni degli onorevoli ministri, sia con l'approvazione di appositi articoli emendativi.

Tanto nella legge del 1883, quanto in questa si stabilisce che la riscossione dei contributi consorziali vien fatta dall'amministrazione del consorzio, con le forme, coi privilegi e con le norme tutte in vigore per la riscossione delle imposte dirette, ferme rimanendo le prescrizioni della legge del 1873.

L'onorevole ministro sa perfettamente come l'effetto pratico di questa legge nella riscossione effettiva dei contributi consorziali, non lo si possa ottenere, se i ruoli singoli di carico non sieno stati resi esecutori dal prefetto. L'esattore non può procedere alla riscossione fiscale se l'autorità amministrativa non ha apposto il visto al ruolo consegnatogli dalla amministrazione del Consorzio.

Ora che cosa avviene in pratica? L'autorità prefettizia ogniqualevolta, in appoggio alle leggi

anteriori, fu chiamata a dare l'esecutorietà ai ruoli dei vari Corpi morali, ai quali è accordata l'esazione fiscale, aveva per base il previo esame dei bilanci che i singoli Corpi morali, i quali godevano prima della legge del 1873, dell'esazione fiscale, erano tutti obbligati a presentare. Di conseguenza il prefetto aveva la coscienza di approvare qualche cosa di cui egli conosceva l'intima essenza.

Per quanto riflette invece i consorzi d'irrigazione, questi Corpi morali, nuovamente costituiti, non hanno l'obbligo dalla legge di presentare, e molto meno quindi, di ottenere l'approvazione dei singoli loro bilanci dall'autorità prefettizia; per il che ne nasce talvolta che il prefetto si può trovare imbarazzato nell'accordare o no l'esecutorietà dei ruoli di una imposta, di cui egli, ignorando i bilanci, non può conoscere le ragioni. A me sembra che non vi possa essere dubbio che la legge, quando non accorda al prefetto il diritto di esaminare i bilanci, accordando però al consorzio il diritto d'esazione fiscale, implicitamente essa impone l'obbligo all'autorità amministrativa di accordare la pratica esecuzione a questi ruoli senza di cui rimarrebbero lettera morta seimprechè siano tali da corrispondere a tutte le esigenze di legge.

Il perchè, volendo io penetrare nelle intenzioni alle quali il legislatore italiano attingeva la disposizione correlativa della legge del 1883, a me pare che queste si debbano intendere nel senso che l'autorità amministrativa debba vistare tutti quei ruoli, che regolari nella forma, le vengono presentati dalla legale rappresentanza del consorzio secondo le prescrizioni di legge.

Questo a me parrebbe il concetto vero; e sarò ben lieto di udire l'onorevole parola dell'onorevole ministro di agricoltura e commercio, che mi pare, fin da ora, sarà approvativa, dai segni di assenso da esso fattimi. La è una materia costata, circa le norme da seguirsi dai prefetti nel fare il visto ai ruoli dei consorzi d'irrigazione, che merita di essere diligentemente disciplinata nel regolamento che è allo studio presso il Ministero. Non volendo allungarmi di più, passo ad un'altra considerazione; e, a questo punto, debbo rivolgere la mia parola, in modo speciale, all'onorevole ministro dei lavori pubblici: se vuole avere la compiacenza, onorevole ministro, di udirmi, gli dirò due sole parole, mi limiterò ad una semplice considerazione.

Mi pare che questa debba essere di competenza speciale, forse più del ministro dei lavori pubblici, che del ministro di agricoltura e commer-

cio; ad ogni modo, si intenderanno meglio fra loro.

L'articolo 16 della legge 1883, senza che mi dilunghi a rileggerlo, accorda alcune esenzioni, alcuni privilegi di tassazione, relativamente agli atti, che vengono compiuti dai consorzi di irrigazione, entro i sei anni, entro il termine cioè che venne loro accordato, per poter compiere i lavori. Ma avviene talvolta, e gli egregi ministri bene comprendono le varie ragioni, che i consorzi d'irrigazione, con le migliori intenzioni del mondo, sia per difficoltà finanziarie, che sopravvengono, sia per difficoltà tecniche, imprevedute, non possono, nel termine preventivamente prefisso, di sei anni, compiere tutti questi atti. Ora io credo, che l'articolo 16 della legge non sia redatto in una forma, così sacramentale, da impedire che il potere esecutivo possa accordare una proroga, quando egli la ritenga giustificata.

Ad ogni modo, a togliere qualunque dubbio, mi permisi, in unione agli egregi colleghi Cavalletto, Pullè, Miniscalchi e Caperle di proporre il seguente emendamento, che potremmo sottoporre all'approvazione della Camera, a meno che l'onorevole ministro non faccia una dichiarazione, che equivalga allo stesso emendamento.

L'emendamento mio sarebbe questo:

“ Per quei consorzi, i quali non avessero potuto ultimare, entro i sei anni, gli atti indicati dall'articolo 16 della legge 25 dicembre 1883, numero 1796, questo termine s'intenderà prorogato fino allo spirare del tempo ad essi fissato per il compimento dei lavori, giusta l'articolo 13 della legge 25 giugno 1865 sull'espropriazione per causa di pubblica utilità. ”

A me parve di procedere nel modo il più corretto facendo appello all'articolo 13 della legge di espropriazione per causa di pubblica utilità, in quanto che questa legge lascia in piena facoltà del potere esecutivo di esaminare se l'opera non sia stata compiuta nel termine primitivamente assegnato, per cause veramente estranee alla diligenza, alla volontà del corpo morale ch'era incaricato dell'opera, oppure per sua colpa; e lo lascia arbitro di riconoscere o meno la sussistenza di quelle circostanze che rendono necessaria la concessione della proroga.

Io, dico la verità, parlo a ministri troppo intelligenti della questione ed a colleghi che mi possono esser maestri in ogni materia e specialmente nell'attuale, perchè creda necessario di procedere ad illustrazione qualsiasi. Voglio quindi sperare che il mio concetto, anche in rapporto a

questo secondo emendamento, sia sufficientemente chiaro; in caso contrario, sono pronto a dare qualunque ulteriore dilucidazione.

Quello di cui prego caldamente i ministri si è di accettare gli emendamenti, quali furono da me proposti, o di fare delle dichiarazioni così chiare ed esplicite, che non possano lasciare alcuna dubbio nella pratica applicazione della legge.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Romanin-Jacur.

**Romanin-Jacur.** Ho chiesto di parlare quando l'onorevole mio amico Righi ha chiesto all'onorevole ministro d'agricoltura e commercio alcune spiegazioni sulla facoltà del prefetto di approvare e vistare i ruoli d'imposizione dei Consorzi di irrigazione. Io non ho nessun dubbio da sollevare relativamente alla facoltà del prefetto, quando si tratta di approvare ruoli, i quali sono stati deliberati dalla legale rappresentanza del Consorzio: ma siccome una dichiarazione del signor ministro potrebbe creare degli equivoci e dei pregiudizii a danno di interessati, che si trovano gravati per l'approvazione o il visto di ruoli che non ritengono debitamente deliberati dalla legale rappresentanza del Consorzio, (per esempio, senza entrare in particolari, nei casi nei quali si sostituiscono alle rappresentanze regolari e normali, delle rappresentanze nominate d'ufficio magari dai tribunali, contro le quali gli interessati protestano e ottengono dai tribunali medesimi anche delle sentenze che dichiarano che quei delegati non sono o sono più o meno legalmente nominati); siccome, dico, una dichiarazione esplicita dell'onorevole ministro potrebbe aggiungere imbarazzi ad imbarazzi e creare maggiori difficoltà dove già delle difficoltà esistono e parecchie, io mi sono preoccupato della domanda del mio onorevole amico Righi...

**Righi.** Chiedo di parlare.

**Romanin-Jacur.** Forse io sarò caduto in equivoco non avrò bene interpretato il concetto dell'onorevole mio amico Righi; ma se per avventura, lo avessi interpretato esattamente, io pregherei l'onorevole ministro di fare dichiarazioni tali che tendano a spiegare solamente questo concetto: che si intende per rappresentanza legale del consorzio quella nominata legalmente dai rappresentanti a senso di legge o quella comunque in altro modo nominata ma legalmente, a senso di legge, e dichiarata tale dalla competente autorità amministrativa o giudiziarie?

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Righi.

**Righi.** (Della Commissione) Tutto mi sarei immaginato tranquillo che in occasione di una mozione

da me fatta sotto forma così largamente impersonale, venisse opposto qualche cosa che potrebbe avere il carattere di una cosa speciale. Avrei creduto che l'egregio mio amico Romanin mi avrebbe imitato svolgendo la questione nel più largo campo dei principii e di massima.

Ed infatti, io quale relatore della Commissione del 1883 vedendo i dubbi che sorgono sulla pratica sua applicazione, ho posto la questione in questi termini precisi: i ruoli di esazione fiscale non possono essere esecutorii se non hanno ottenuta l'approvazione, il visto dell'autorità amministrativa. Aggiunti, l'autorità amministrativa si trova talvolta in una condizione di incertezza sembrandole, e non a torto, cosa bastantemente strana quella di dover approvare dei ruoli di cui non conosce la genesi, perchè, a differenza di tutti gli altri corpi morali che godono dell'esazione fiscale, i quali sono abbligati a presentare il bilancio, i consorzi di irrigazione non hanno quest'obbligo; e conclusi, a me sembra, che una volta che la legge ha stabilito a favore dei consorzi d'irrigazione l'esazione fiscale, deve volere anche il mezzo, senza del quale non può attuarsi; deve volere che il prefetto apponga il proprio visto esecutivo al ruolo stesso. E nell'espone le condizioni io volli adoperare la formula la più corretta legalmente che immaginar si possa; ogni qualvolta cioè che si trovi che la forma del ruolo corrisponde alle normali esigenze di legge, ed il ruolo sia fatto e presentato dalla legale rappresentanza del consorzio. Quali sieno le legali rappresentanze di un consorzio non è qui il caso di venire a discutere; il prefetto di una provincia deve avere ed ha senza dubbio tanto intelletto e tanta pratica degli affari per sapere nei singoli casi come regolarsi. (Benissimo!)

**Guala.** (Della Commissione) Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Guala.

**Guala.** (Della Commissione) Io risponderò a quella parte delle osservazioni fatte alla legge pel momento in cui non era presente l'onorevole relatore, chè nella parte in cui egli è stato presente potrà rispondere efficacemente lui.

L'onorevole amico Frola ha proposto che gli effetti di questa legge fossero di estendere i benefici anche ai consorzi costituiti per derivazione di acque a scopo industriale; ma l'onorevole Frola ha potuto constatare nella diligente relazione del mio amico Delvecchio, come la Commissione si fosse preoccupata della convenienza, della urgenza; di estendere i benefici dei Consorzi di irrigazione (per quanto ha tratto particolar-

mente alla riscossione privilegiata delle quote di contributo) anche ai consorzi aventi scopo industriale ed anche ai consorzi per acque potabili; ed è anzi nella relazione citato con speciale cenno, il consorzio di Bari, per il quale sarebbe particolarmente dimostrata l'urgenza e la convenienza di tale disposto di legge.

Quindi l'onorevole Frola non può dubitare di trovare sul banco della Commissione tutta la simpatia possibile per le sue proposte.

Ma vi ha un'osservazione che la Commissione ha fatta a se stessa e non può a meno di sottoporre all'esame della Camera.

Uno speciale disegno di legge fu presentato dal Governo per estendere anche ai consorzi per acque industriali i benefici di quelli per l'irrigazione. Questo progetto è ora in esame appo una Commissione presieduta dall'onorevole Lazzaro che sentii con piacere a chiedere di parlare. Di fronte a questo fatto poteva un'altra Commissione legislativa con una disposizione transitoria, quale propone l'onorevole Frola, venire a pregiudicare in anticipazione gli studi, non dubito profondi ed accurati, che farà quella Commissione? È questa, onorevoli colleghi, la ragione per cui la Commissione dei consorzi di irrigazione ha creduto fosse suo imprescindibile dovere di non occuparsi di lavori e studi relativi a consorzi aventi scopo industriale, che sono demandati ad un'altra Commissione legislativa.

Per tutte queste ragioni, la Commissione che pure non è contraria al concetto dell'onorevole Frola, deve opporsi per ora all'accettazione dell'articolo di disposizione transitoria che egli propone.

Mi resta a dire una parola sola in ordine alla proposta dell'onorevole Righi, relativa ai ruoli di carico, che devono essere approvati e resi esecutori dal prefetto prima che abbia efficacia l'articolo 70 del disegno di legge.

Avverto l'onorevole Righi che il caso non si presenta nuovo in questo disegno di legge.

Noi abbiamo oltrechè tutti gli altri consorzi di irrigazione già istituiti, i quali hanno fatto domanda di avere tale beneficio (pochi per le provincie meridionali, ma assai più nelle provincie settentrionali), noi abbiamo, dico, altri casi, nei quali i ruoli di carico e particolarmente i ruoli mandati all'esattore, che è incaricato di riscuotere, sono resi esecutori non ostante che non ci sia una deputazione, una amministrazione in forma ufficiale, che presieda alle singole amministrazioni, per esempio i consorzi speciali costituiti *utj universi* da taluni comuni per l'uso

di terre, per l'uso dei boschi, per l'uso di certi beni di proprietà comunitativa, poi quali il Consorzio si era costituito secondo la legge attuale, e per quali il ruolo di carico era reso, ed è reso esecutorio dal prefetto, indipendentemente dalla conoscenza del bilancio, e del ruolo di contributo formato dall'amministrazione, che presiede all'uso di questi beni.

Quindi non essendo nuovo il principio; ed essendone qui soltanto richiamata l'applicazione ai consorzi d'irrigazione; e per altra parte i signori prefetti avendo dimostrato, che nel fatto essi sanno come e quando rendere esecutori questi ruoli, e quando astenersene; mi pare abbiano minor valore le osservazioni dell'onorevole Righi. Per conseguenza la Commissione non può accettare le proposte dell'onorevole Righi.

Per conto mio non ho nulla da dire di più: l'onorevole Delvecchio potrà rispondere alle altre osservazioni.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**Delvecchio, relatore.** Io debbo prima di tutto domandare scusa alla Camera se non mi sono trovato presente fino dal principio della discussione di questo disegno di legge; ma la discussione stessa mi è giunta affatto nuova, perchè stamattina sono stato nella impossibilità di trovarmi qui e non mi venne occasione di leggere il nostro ordine del giorno.

Risponderò ora, unicamente alle osservazioni ultime che ho udito svolgere dall'egregio amico onorevole Righi; ma prima di rispondere debbo ringraziare l'onorevole Guala, il quale ha voluto con molta gentilezza assumere la mia parte, rispondendo egli alle prime osservazioni che vennero fatte al progetto dall'onorevole Righi e da altri.

L'onorevole Righi, mi pare, abbia fatto una osservazione di questo genere. Un consorzio deve presentare a gennaio i propri ruoli, in base ai quali l'esattore ha diritto di farsi pagare dai singoli consorziati. Ora i consorzi non sono sempre in regola per fare questi ruoli, e quindi può darsi che l'esattore non avendo i ruoli in tempo, non abbia il mezzo di farsi pagare.

**Righi. No.**

**Delvecchio, relatore.** Bisogna che il prefetto renda obbligatori questi ruoli, anche quando il consorzio non li abbia formati in tempo.

**Righi. No.**

**Delvecchio, relatore.** Se non ho esposto bene il suo pensiero, me ne duole doppiamente per non essere stato presente fin dal principio del suo di-

scorso. Ma ad ogni modo a me pare che la difficoltà in fondo sia questa: se i ruoli non sono resi obbligatori a tempo, l'esattore può esigere i canoni? Bisogna dunque trovare un mezzo onde questi ruoli indipendentemente dalla buona o cattiva volontà del consorzio, indipendentemente da tutte quelle difficoltà che si presentano in affari di questa natura possano essere resi obbligatori.

Ora io rispondo all'onorevole Righi che il Consiglio di agricoltura nel formulare il regolamento relativo ai consorzi d'irrigazione stabiliti colla legge del 1883, si è fatto precisamente questo quesito: quando i ruoli dei consorzi non sono presentati in tempo, quando questi ruoli non possono essere resi obbligatori nel tempo antecedente all'esazione (che sarebbe prima del mese di febbraio) quale è il mezzo per ottenere che questi ruoli siano resi obbligatori, quale è il mezzo per ottenere che le somme stabilite o da stabilirsi nel bilancio del consorzio possano essere esigibili?

Ora il Consiglio di agricoltura in un articolo preciso del regolamento con un emendamento che ho avuto l'onore di proporre io stesso e che fu adottato, stabilisce che quando questi ruoli non siano presentati in tempo il prefetto ha la facoltà di ordinarli d'ufficio; e questo è prescritto in modo ed in termini così precisi che anche quando il consorzio non abbia fatto il proprio dovere, è nel diritto dell'esattore di esigere dai singoli consorziati le quote del mese di febbraio.

Non avrò risposto forse esattamente alle interpellanze dell'onorevole Righi, ma a me pare che lo scopo che egli si proponeva non potesse essere che questo e che questo scopo sia raggiunto. Mi duole di non avere presso di me ora l'articolo del regolamento, in cui è stabilita tassativamente la facoltà che ha il prefetto di ordinare questi ruoli.

Righi. Sta bene.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio. I due egregi colleghi Guala e Delvecchio hanno reso molto facile e breve il mio compito. All'onorevole Frola, debbo dire, che nella sostanza, sono perfettamente d'accordo con lui, tantochè, fedele alle promesse fatte in Parlamento e fuori, ho presentato, fin dal novembre 1884, un disegno di legge per regolare e disciplinare i Consorzi di acque a scopo industriale; ed in esso sono contenute le proposte, che egli oggi fa alla Camera come aggiunte al progetto di legge in discussione. La mia proposta sui Consorzi d'acque a scopo industriale è già stata esaminata dalla Commissione parlamentare, la quale se ne è occupata

con premura; mi ha chiamato nel suo seno per dilucidazioni e schiarimenti; ed ha già nominato il relatore in persona dell'onorevole Lanzara. Ora la proposta dell'onorevole Frola di porre nel disegno di legge, che discutiamo, sotto forma transitoria, una disposizione contenuta in forma permanente nel mio progetto, non può essere da me accolta, per un motivo di delicatezza e di rispetto alle forme parlamentari. Difatti, se io accettassi la sua proposta e la Camera l'adottasse, il mandato già conferito alla Commissione parlamentare si troverebbe evidentemente vincolato; la sua azione sarebbe pregiudicata da una deliberazione della Camera; e la libertà di discussione, che i nostri regolamenti attribuiscono prima alle Commissioni parlamentari e poi alla Camera, sarebbe vulnerata. Confido quindi che l'onorevole Frola, il quale mi è pur compagno nel sostenere le concessioni da farsi ai Consorzi di acque a scopo industriale, vorrà con me consentire in questo sentimento di delicatezza e di rispetto parlamentare.

L'onorevole Righi domandò quali erano gl'intendimenti del Governo in ordine a due quesiti da lui proposti, ed io non esito a manifestarglieli.

Prima di tutto è certo che l'onorevole Righi non poteva avere in mira se non un ordine generale d'idee, senza alludere a casi particolari; ed io consento con lui nel pensiero che, più che interpretare una legge, si tratta di regolarne la esecuzione.

Nella legge del 1873 è detto che i consorzi possono chiedere ed ottenere con decreto reale la facoltà di riscuotere, coi privilegi e nelle forme fiscali, il contributo dei soci; e che *la domanda, accompagnata dal regolamento e statuto del Consorzio, viene presentata al prefetto, il quale la rassegna al ministro di agricoltura e commercio, con le sue osservazioni per l'emanazione del decreto reale.*

Nella legge del 1883 (art. 7), che ora io chiedo venga in alcune parti modificata, è detto così: « La riscossione dei contributi consorziali viene fatta dall'amministrazione del Consorzio, con le forme, coi privilegi e con le norme tutte in vigore per la riscossione delle imposte dirette. »

Le due leggi non dicono di più.

Ora l'onorevole Righi mi domanda quale sia la facoltà del prefetto nel *vistare* i ruoli; ed io non esito a dichiarare, (e credo anche in ciò di interpretare l'intendimento del mio amico, onorevole Romanin-Jacour) che il prefetto deve *vistare* i ruoli, previe due sole indagini. Deve egli, cioè, prima di tutto vedere se sono state osservate le

forme prescritte dalla legge, nonchè esaminare se il consorzio sia costituito legalmente; ed in secondo luogo vedere se le deliberazioni sieno state prese in conformità allo statuto che regola il Consorzio.

Quando abbia fatto queste due ricerche, egli deve vistare i ruoli, senza entrare in altre indagini, le quali si riferiscano a bilanci od altro.

Ed io nel curare l'applicazione della legge, cercherò, per quanto mi è possibile, di render chiaro questo concetto, in cui, credo, ci troviamo tutti d'accordo.

Un secondo quesito proponeva l'onorevole Righi, relativamente all'estensione del vantaggio attribuito con l'articolo 16 della legge del 1883. Egli prevedeva il caso, in cui gli atti successivi alla costituzione del consorzio, occorrenti per la esecuzione dei lavori di irrigazione, non abbiano potuto essere compiuti negli anni sei prescritti da quella legge, come termine ultimo del vantaggio accordato, o non abbiano potuto essere proseguiti i lavori, od esser completati i progetti, per cause estrinseche, indipendenti dalla volontà del consorzio.

Io non esito a dichiarare che, trattandosi di una legge, la quale concede vantaggi all'agricoltura, intendo che sia largamente interpretata, e godo di poter affermare in questa occasione, di averla sempre applicata con tutta la larghezza ed equità possibile; sorretto in ciò dall'autorevole parere del Consiglio superiore di agricoltura, che ha con me partecipato alla benefica interpretazione.

Dichiaro perciò esplicitamente all'onorevole Righi che non vi è bisogno di alcuna aggiunta; giacchè il Governo intende di limitare a 6 anni il vantaggio fiscale dell'articolo 16, quando il consorzio sia costituito e non abbia alcun impedimento a procedere; ma, quando gli atti tutti successivi alla costituzione del consorzio, per cause indipendenti da esso, non possano avere il loro svolgimento, evidentemente questo termine deve essere, prorogato.

Già l'onorevole Righi, che alle altre qualità aggiunge quella di essere un egregio giureconsulto, diceva che, sia nella legge del 1873, sia in quella del 1883, le disposizioni riguardanti questa materia sono concepite in modo così largo da lasciare libertà al potere esecutivo, od almeno da dargli il diritto di interpretare in questo modo più equo e più ragionevole le disposizioni medesime.

Spero, con ciò, di aver soddisfatto tanto l'onorevole Frola, quanto l'onorevole Righi e l'onorevole Romanin-Jacur; e non mi resta se non trar-

profitto da questa occasione, per pregare ancora una volta (quantunque sia superfluo per la solerzia dell'onorevole relatore della Commissione), che venga sollecitamente innanzi alla Camera la relazione sui Consorzi di acque ad uso industriale, affinchè l'industria possa godere di quei beneficii che già gode l'agricoltura, per effetto della legge del 1883, e che spero godrà di più, ove la legge presente raccolga i vostri suffragi.

**Presidente.** Onorevole Lazzaro, mantiene la sua domanda di parlare?

**Lazzaro.** Siccome parlerei, in parte, nello stesso senso dell'onorevole ministro, desidererei che, prima, parlassero altri, in senso contrario.

**Presidente.** Non ha chiesto di parlare che l'onorevole Romanin-Jacur.

L'onorevole Romanin-Jacur ha facoltà di parlare.

**Romanin-Jacur.** Tengo a dichiarare che nella mia interrogazione ho inteso escludere qualunque carattere personale; perchè qui siamo per fare le leggi, non per discutere dei singoli casi. Solamente, avendo io dato alle parole dell'onorevole Righi un valore che egli ha, poi, dimostrato che non avevano, sono lieto di riconoscere che mi trovo d'accordo e con l'onorevole Righi e con l'onorevole ministro di agricoltura.

Ringrazio, poi, l'onorevole ministro dell'interpretazione larga che egli intende dare alla legge, per ciò che riguarda la sua applicazione, in quanto che ritengo che tale interpretazione gioverà a risolvere anche delle questioni che sono oggi pendenti con vantaggio della agricoltura e di tutti. *(Benissimo! Bravo!)*

**Frola.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Frola.

**Frola.** Dalla Commissione e dall'onorevole ministro essenzialmente si osservò, sulla mia proposta, che ragioni di ordine parlamentare si opponevano a che la medesima fosse accolta.

La Camera comprenderà benissimo che, di fronte a queste eccezioni, benchè io abbia qualche dubbio se siano fondate, non debbo più insistere sulla proposta che avevo fatta, e che speravo di veder accolta. Io però debbo ringraziare l'onorevole ministro delle benevoli disposizioni, di cui prendo atto, e delle franche dichiarazioni che ha fatto in questa seduta, dette ad ottenere che il progetto pure relativo ai Consorzi d'acque a scopo industriale ottenga il suo effetto, e diventi presto legge.

Nel merito poi della mia proposta, mi si permetta di aggiungere, che non intendevo meno-

mamente di ferire i lavori della Commissione parlamentare che esamina il disegno sui consorzi d'acque a scopo industriale, imperocchè si trattava unicamente di una disposizione transitoria; quindi, quando la Commissione avesse presentata la sua relazione, avesse presentato i suoi studi, e questi studi non fossero conformi agli articoli 4 e 7, che si volevano estendere ai consorzi industriali, la disposizione transitoria cessava del tutto di avere il suo effetto, e rimaneva sempre in vigore la soluzione che la Commissione parlamentare avrebbe presentata.

Del resto, come ho detto, non insisto nell'articolo che aveva proposto nella persuasione che presto la Camera dovrà esaminare nel suo complesso le disposizioni relative ai consorzi d'acque a scopo industriale provvedendo ad un bisogno vivamente sentito.

**Presidente.** L'onorevole Lazzaro ha facoltà di parlare.

**Lazzaro.** Sono anzitutto ben lieto che l'onorevole Frola abbia ritirata la sua proposta la quale troverà giustamente il suo luogo nel disegno di legge per concessioni d'acque a scopo industriale.

Quanto ai lavori della Commissione parlamentare incaricata di riferire sul medesimo disegno di legge, debbo dichiarare che essa ha posto termine al suo lavoro, ed ha nominato già il relatore. Per circostanze però indipendenti dalla volontà della Commissione, la relazione non ha potuto essere presentata ancora; ma io posso assicurare la Camera che la Commissione si adopererà perchè la relazione medesima venga al più presto presentata.

**Presidente.** L'onorevole Righi ha facoltà di parlare.

**Righi.** Debbo ringraziare l'onorevole relatore per le parole con le quali egli rispose alle mie domande.

Di fronte poi alle dichiarazioni, tanto chiare, precise ed aspicite dell'onorevole ministro d'agricoltura e commercio, io non ho più alcuna ragione di insistere nell'emendamento che ebbi lo onore di presentare alla Presidenza; ed è perciò che lo ritiro, tenendo luogo dello stesso, nel modo più autorevole, le dichiarazioni dell'onorevole ministro, conformi, non solo a ciò che io desideravo, ma a ciò che è reclamato dalla giustizia e dal benessere dell'agricoltura italiana.

**Presidente.** Ella dunque, onorevole Righi, ritira il suo emendamento?

**Righi.** Lo ritiro.

**Presidente.** Sta bene. Non essendovi altre os-

servazioni in contrario, passeremo alla discussione degli articoli.

“ Art. 1. Agli articoli 7, 12, 13, 14 e 15 della legge del 15 dicembre 1883 n. 1790 (serie 3ª), sono sostituiti i seguenti: ”

Onorevole Basteris, desidera parlare su questo articolo, oppure sull'articolo 7 sostitutivo?

**Basteris.** Unicamente sull'articolo 7.

**Presidente.** Allora ne do lettura.

“ Art. 7. La riscossione dei contributi consorziali è fatta dall'amministrazione del Consorzio, colle forme, co' privilegi e colle norme tutte in vigore per la riscossione delle imposte dirette; ferme rimanendo le prescrizioni dell'articolo 6 della legge 29 maggio 1873 per gli effetti della stessa legge. ”

Onorevole Basteris, ha facoltà di parlare.

**Basteris.** Io trovo buona questa legge, sono disposto a votarla, voterò anche questo articolo settimo; se non che, su di esso mi è sorto un dubbio; ed io mi rivolgo alla cortesia del ministro e della Commissione perchè vogliano chiarirlo.

Il dubbio consiste in questo: l'articolo 7 stabilisce, che la riscossione dei contributi consorziali è fatta dalla amministrazione del consorzio con le forme, con i privilegi e con le norme, tutte in vigore, per la riscossione delle imposte dirette.

Ora, fra i privilegi stabiliti per le riscossioni delle imposte dirette, ve ne ha uno importantissimo, il più grave di tutti, il privilegio del *solvo et repete*. Io domando: questo privilegio intende il Governo, intende la Commissione, che sia esteso anche alla riscossione dei contributi consorziali?

Leggendo l'articolo, dovrei ritenere che su di ciò non possa cader dubbio, e ciò per tre ragioni: la prima, perchè parlandosi di privilegi e di norme, e non essendo fatta nessuna esclusione, deve intendersi compreso anche il privilegio del *solvo et repete*; la seconda perchè, qualora il favore che si vuole accordare ai consorzi d'irrigazione per l'incremento dell'agricoltura, volesse unicamente ridursi al modo di procedura, esso sarebbe assai limitato e non avrebbe molta portata; invece il favore avrebbe il suo scopo, quando i consorzi di irrigazione i quali debbono provvedere sovente d'urgenza ai lavori necessari avessero pronti i mezzi che occorrono agli scopi che si propongono; la terza ragione è questa. Consultando quest'articolo 7 con quello che è scritto nella legge 29 marzo 1873, trovo in questo una variazione.

Anche in quella legge era stato stabilito che la riscossione dei contributi consorziali potesse essere

fatta coi privilegi e con le forme fiscali; ma nell'articolo che stiamo discutendo si è aggiunto: *le norme tutte*.

Io quindi ritengo che con ciò si sia inteso di dare ai Consorzi d'irrigazione tutte quelle garanzie, tutti quei privilegi che sono accordati per la riscossione delle imposte dirette e fra questi il privilegio del *solvo et repete*.

Senonchè, mentre tale dovrebbe essere a mio avviso l'intelligenza di quest'articolo, non debbo nascondere che la legge del 1873 fu intesa diversamente. C'è a proposito di questa disposizione un dissidio grave non solamente nei tribunali, ma anche nelle Corti supreme del regno, d'onde lo sconcio gravissimo che i Consorzi d'irrigazione sono regolati da norme diverse a seconda della Corte suprema nella cui giurisdizione si trovano.

Se quello che ho accennato è veramente il senso che Governo e Commissione intendono di dare a quest'articolo, io reputerei conveniente di far cessare questo dissidio e di dichiarare espressamente il significato medesimo.

L'onorevole ministro ha detto che si riserva di promulgare un regolamento per l'applicazione di questa legge; forse egli intenderà di chiarire questo dubbio nel regolamento; ma io lo pregherei vivamente di non farlo, se non vuol dar luogo a nuovi litigi.

Egli sa come si agitano queste questioni nel Foro. Si dirà: il Governo aveva egli facoltà di distruggere ciò che era stabilito per legge? Vi saranno parecchi che nel regolamento vedranno solo le prescrizioni stesse della legge; ma vi saranno poi altri, (e l'onorevole ministro che è così pratico della consuetudine del Foro lo sa) vi saranno altri che sosterranno l'opinione contraria.

Se si trattasse di fare una legge nuova per derimere questa divergenza, io veramente non avrei il coraggio di proporla nè di pregare ministro e Commissione perchè vi acconsentissero; ma poichè la legge che stiamo discutendo riguarda appunto questa materia, poichè si presenta l'opportunità di far cessare un dissidio che può essere rimosso, io credo non debba esservi nessuna difficoltà a dichiarare in questo articolo che fra i privilegi che si accordano alla riscossione dei contributi consorziali è compreso quello del "*solvo et repete*."

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di agricoltura e commercio.

**Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio.** L'onorevole collega Basteris ha osservata la diversa dizione dell'articolo 6 della legge del 1873

e dell'articolo 7 di quella del 1883. Nel primo si parlava solamente di "privilegi e forme fiscali;" nel secondo, a queste parole sono aggiunte le altre "e colle norme tutte in vigore per la riscossione delle imposte dirette." Questa diversa dicitura non altera, a mio modo di vedere, il significato della legge, che deve essere ed è conforme (secondo me e credo anche secondo la Commissione), all'opinione dell'onorevole Basteris. Il *solvo et repete* è nè più nè meno che un privilegio fiscale, e tanto lo è che nelle materie comuni non si potrebbe invocare.

Quindi mi pare chiarissimo che, sia con la legge del 1873, sia con quella del 1883, tra i privilegi accordati, senza eccezione alcuna, ai Consorzi d'irrigazione sia compreso anche quello del *solvo et repete*. Se il legislatore l'avesse voluto escludere, l'avrebbe detto.

Quindi, senza includere la disposizione che proponeva l'onorevole Basteris, dichiaro che mi pare evidentissima l'interpretazione da lui sostenuta.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Righi.

**Righi.** Mi compiaccio moltissimo delle dichiarazioni fatte dall'onorevole ministro, le quali sono perfettamente conformi all'intendimento che la Commissione parlamentare ebbe ad esprimere alla Camera relativamente alla legge del 1883.

L'onorevole ministro enunciava un concetto che io mi permetterò quasi di completare, se fosse permessa la parola; egli diceva che il *solvo et repete* è uno dei privilegi a cui si riferisce la legge fiscale, ed io direi qualcosa di più, il *solvo et repete* è quello che ne costituisce l'individualità organica speciale, imperocchè tutto il resto concerne soltanto abbreviamento di termini, sommarietà di procedura, e fatti accessori, nel mentre il concetto organico della legge d'esazione fiscale, è precisamente quello del *solvo et repete*, in tutta la materiale sua significazione.

Non aggiungo altro perchè mi sembra che la concordia nell'interpretazione di questo dubbio sollevato dall'onorevole Basteris non ammetta maggior insistenza nella discussione del medesimo.

**Presidente.** Prego anzitutto la Camera di ritenere che gli articoli compresi in questo disegno di legge si devono considerare come allegati, e perciò dei medesimi si dà soltanto lettura, sottomettendo alla Camera quegli emendamenti che fossero presentati, ma quante volte non si proponessero emendamenti, si intendono, senz'altro, approvati gli articoli sostitutivi.

Ora all'articolo 17 è presentato un emendamento dall'onorevole Basteris che consiste nell'aggiungere dopo le parole: " la riscossione dei contributi consorziali è fatta dall'amministrazione del Consorzio colle forme, coi privilegi e colle norme in vigore per la riscossione delle imposte dirette „ le altre „ compreso il privilegio del *solve et repete*. „

Il Ministero e la Commissione accettano?

**Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio.** Consento nelle idee dell'onorevole Basteris, e non avrei alcuna difficoltà ad accettare questo emendamento; ma prego la Commissione e la Camera di considerare, che, se io lo accogliessi, si potrebbe quasi legittimare il dubbio, cui ha accennato l'onorevole Basteris; e pregiudicare le questioni, che intorno a questo articolo siano già sorte com'egli dice. Parrebbe difatti, che vi fosse bisogno di rischiarare un dubbio esistente, mentre dubbio non esiste.

Pregherei quindi l'onorevole Basteris di appagarsi alle mie dichiarazioni, senza insistere in un emendamento, che potrebbe produrre un effetto opposto a quello, cui egli mira.

**Basteris.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Basteris.** A me pare che il ragionamento dell'onorevole ministro provi un po' troppo.

Perchè se si menasse buona questa sua opinione avverrebbe che nessuna legge interpretativa potrebbe essere fatta, giacchè le leggi interpretative si fanno appunto per chiarire i dubbi che sono nati, per togliere i dissidi nella giurisprudenza.

Del resto, il mio scopo nel proporre quell'emendamento era quello di raggiungere l'eguaglianza di tutte le parti d'Italia, per ciò che riguarda questa materia del consorzio delle acque e di togliere di mezzo tutti i litigi che in avvenire potrebbero nascere nella interpretazione di questa disposizione di legge.

Se la Commissione crede che sieno sufficienti le spiegazioni date dall'onorevole ministro, io non insisto, ma se essa crede utile dichiarare per legge l'intendimento del Governo e della Commissione, io insisterò sopra l'emendamento stesso.

**Presidente.** Onorevole ministro?

**Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio.** Convengo con l'onorevole Basteris, che talvolta occorre una interpretazione autentica, la quale non si può dare, se non da una legge nuova. Però, quando si ammette la necessità di una interpretazione, capisco che si faccia una legge per sopperire a tale scopo; ma qui Commissione, Ministero e Camera, non hanno ragione di interpretare quello che è stato ed è per tutti un'evidenza.

E poi faccio una seconda riflessione. Se si dovesse qui chiarire la cosa, si dovrebbero usare le stesse parole della legge di riscossione. Il *solve et repete* non esiste nelle leggi fiscali; è una forma usata nel fôro, che riassume il pensiero della legge del 1871, ma che non potremmo certo consacrare in una legge.

Tutt'al più si potrebbe dire nell'articolo " con le forme, con tutti i privilegi, e con le norme in vigore ecc. „ Ma spero, anzi credo che bastino la presente discussione e la dichiarazione del Governo, ove pure lo strano dubbio sussistesse; e non esiterei in ogni caso ad accogliere nei sensi espressi un ordine del giorno. Spero che la Commissione consentirà in questo pensiero.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Basteris.

**Basteris.** Io dichiaro di ritirare il mio emendamento, riservandomi di prendere atto delle dichiarazioni del ministro con un ordine del giorno.

**Presidente.** Allora, non essendovi altre proposte, e nessuno chiedendo che si metta a partito l'articolo 7, questo articolo s'intende approvato.

" Art. 12. Il concorso dello Stato non può essere concesso se non per l'acqua realmente destinata all'irrigazione, ed a condizione:

1° che l'acqua ottenuta coll'opera di cui sopra e destinata a scopo di irrigazione, sia in quantità non minore di moduli 1 (litri 100 al minuto secondo). Però in circostanze particolari di coltura e di luogo può il ministro di agricoltura, industria e commercio, previo il parere del Consiglio di agricoltura, concedere il concorso, anche se l'acqua sia in quantità minore di moduli 1, ma non inferiore ad un quarto (litri 25 al 1°);

2° che i comuni e le provincie sul cui territorio deve farsi l'irrigazione o alcuno di essi concorrano a sussidiare l'opera, in una misura complessivamente non inferiore alla decima parte del concorso dello Stato; *qualora* non siano essi stessi o soli o associati che chieggano il concorso dello Stato per la costruzione delle opere di cui all'articolo 10. „

" Art. 13...

**Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio,** Onorevole presidente, nella stampa dell'articolo della Commissione è incorso un errore tipografico. Là dove sono stampate le parole:

" Mediante il pagamento di un *quarto* d'interesse annuo proporzionato, deve dirsi:

" Mediante il pagamento di una *quota* d'interesse annuo proporzionata. „

**Presidente.** Allora l'articolo viene così formulato:

“ Art. 13. Il concorso dello Stato verrà dato entro i limiti del progetto presentato al Ministero per ottenerlo, mediante il pagamento di una quota d'interesse annuo *proporzionata* alle somme realmente spese nell'esecuzione delle opere di cui all'articolo 10.

“ Il concorso de' comuni e delle provincie verrà dato pure a fondo perduto, e nella forma stessa del concorso dello Stato, o mediante il pagamento di una somma capitale corrispondente.

“ *Le opere di cui sopra potranno essere distinte in più parti, e a mano a mano che ciascuna di queste giungerà a compimento, sarà, ad istanza degli interessati e sulla proposta del Ministero d'agricoltura, industria e commercio, collaudata secondo le norme stabilite dalla legge sulle opere pubbliche 20 marzo 1865, titolo 5, capo III; ed il pagamento della prima quota d'interesse annuo sarà fatto dopo un anno dalla data della collaudazione.* ”

“ Art. 14. Il concorso verrà concesso per un tempo non maggiore di anni 30. Il tempo per il quale dura il concorso, si divide in tre periodi uguali. Durante il primo periodo, il concorso dello Stato, compreso pure il decimo di cui al numero secondo dell'articolo 12, non potrà essere maggiore del 3 d'interesse per ogni 100 lire di capitale speso per eseguire le opere di 1ª categoria e del 2 per cento per quelle di 2ª categoria.

“ Il concorso dello Stato dovrà diminuire nel secondo periodo di un terzo del suo ammontare, e nell'ultimo periodo di un altro terzo. In ogni caso non potrà mai superare l'importo della metà degli interessi, esclusa la quota di ammortamento. Gli interessi suddetti saranno calcolati alla ragione legale, quando non risulti altrimenti dagli atti. ”

“ Art. 15. Sono di prima categoria le derivazioni di acque superiori a' moduli 30.

“ Sono di seconda categoria tutte le altre. ”

Pongo a partito quest'articolo.

(È approvato.)

“ Art. 2. Il Governo del Re è autorizzato a riunire e *coordinare* in un testo unico colla presente la legge 25 dicembre 1883. ”

(È approvato.)

Ora l'onorevole Basteris propone il seguente ordine del giorno:

“ La Camera, udite le dichiarazioni del Mini-

stero, che tra i privilegi accennati nell'articolo 7 della legge 25 dicembre 1883 è compreso anche quello del *solve et repete*, passa all'ordine del giorno. ”

La Commissione accetta quest'ordine del giorno?

**Simonelli.** (*Presidente della Commissione*) Lo accetta.

**Presidente.** Il Ministero?

**Grimaldi,** *ministro di agricoltura e commercio.* Anche il Ministero lo accetta.

**Presidente.** Pongo a partito l'ordine del giorno dell'onorevole Basteris, accettato dalla Commissione e dal Ministero.

(È approvato.)

### Presentazione di relazioni.

**Presidente.** Onorevole De Zerbi, l'invito a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

**De Zerbi.** Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge: Proroga dell'articolo 18 della legge 15 gennaio 1885.

**Presidente.** Questa relazione sarà stampata e distribuita agli onorevoli deputati.

Onorevole Romanin-Jacur, l'invito a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

**Romanin-Jacur.** Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge: Proroga del termine fissato dall'articolo 9 della legge 8 luglio 1883, n. 1483, serie 3ª, per la concessione dei prestiti ai privati.

**Presidente.** Anche questa relazione sarà stampata e distribuita agli onorevoli deputati.

### Si annunzia una domanda d'interrogazione del deputato Luciani al ministro della guerra.

**Presidente.** Essendo presente l'onorevole ministro della guerra, do comunicazione di una domanda d'interrogazione a lui diretta dall'onorevole Luciani:

“ Il sottoscritto chiede interrogare il ministro della guerra, se intende disporre che il beneficio della esenzione dal servizio militare di 1ª e 2ª categoria, accordato dall'articolo 86 della legge sul reclutamento al padre, anche soltanto naturale, di figlio unico legalmente riconosciuto, venga esteso, in correzione dell'articolo 383 del relativo regolamento, alla madre che si trova in identiche condizioni. ”

**Ricotti,** *ministro della guerra.* Risponderò nel-

l'occasione in cui saranno svolte le altre interrogazioni che mi sono state dirette.

**Presidente.** È presente l'onorevole Luciani?

(Non è presente.)

S'intende approvata la proposta dell'onorevole ministro.

### Discussione sull'ordine del giorno.

**Presidente.** Prima di procedere alla votazione a scrutinio segreto, è bene che la Camera stabilisca il suo ordine del giorno.

Intanto, domani, come la Camera ha già deliberato, si dovrà procedere nello svolgimento delle interrogazioni e interpellanze rivolte all'onorevole ministro della pubblica istruzione.

**Cuccia.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Parli pure.

**Cuccia.** Rinnovo alla Camera la preghiera che ho fatto in principio di seduta; di volere, cioè, discutere domani, prima delle interpellanze, un disegno di legge presentato dall'onorevole guardasigilli, per un'aggiunta alla legge 8 luglio 1874. Approvandolo domani, se ne avrà un grande vantaggio; differendone la discussione, sarà opera inutile.

**Presidente.** Sarà la stessa cosa, onorevole Cuccia, poichè noi non possiamo avere nessuna speranza che l'altro ramo del Parlamento voglia votare disegni di legge, i quali non abbiano un carattere assolutamente perentorio.

**Cuccia.** È di questa natura anche quello da me proposto.

**Presidente.** Non è di questa natura, perchè non è una proroga. Se la Camera volesse iscrivere nell'ordine del giorno, oltre i disegni di legge per prorogare convenzioni o leggi i cui termini stanno per spirare, anche quello raccomandato dall'onorevole Cuccia, si dovrebbero iscrivere anche quelli che mi sono stati raccomandati da molti altri deputati.

Ha facoltà di parlare l'onorevole guardasigilli.

**Tajani, ministro di grazia e giustizia.** Senza dubbio la legge di cui ha parlato l'onorevole Cuccia è d'incontestabile urgenza, perchè, se non sarà votata, noi avremo per tre mesi una sospensione della giustizia criminale nei grossi centri d'Italia, e sopra tutto a Napoli e a Palermo.

Non posso però fare a meno di riconoscere anche che l'onorevole nostro presidente ha ragione, perchè quella non è punto una legge di proroga. Si tratta di un inconveniente a cui si cerca di

riparare, e che dura da venti anni, cioè da quando ha vigore la istituzione dei giurati.

**Presidente.** Io propongo alla Camera di inscrivere in principio dell'ordine del giorno di domani quei disegni di legge di tale natura che debbono essere votati prima che la Camera si separi.

Questi disegni di legge si riferiscono alla approvazione della Convenzione monetaria, alla proroga per la applicazione della legge intorno al risanamento della città di Napoli; alla proroga dei termini stabiliti dalla legge, pei prestiti delle province venete.

Di questi due ultimi disegni di legge, presentati oggi dal ministro dell'interno, le relazioni saranno distribuite stasera, verso le ore sette.

Se la Camera conviene nel mio avviso, bene, altrimenti debbo dichiarare che ho ricevuto molte istanze affinchè sieno discussi altri disegni di legge, e sarà difficile soddisfarle tutte.

**Bonavoglia.** Chiedo di parlare. (*Rumori*)

**Presidente.** A proposito di che?

**Bonavoglia.** Sono iscritti nell'ordine del giorno due disegni di legge che trattano di aggregazioni di comuni...

**Presidente.** Onorevole Bonavoglia, Ella non ha dunque ascoltato la raccomandazione da me fatta alla Camera? Io credo che debbano essere iscritti nell'ordine del giorno soltanto quei disegni di legge che debbano essere votati a data fissa.

**Bonavoglia.** I due disegni di legge che raccomandando sono allo stato di relazione, e non fanno che ingombrare l'ordine del giorno (*Rumori*); e potrebbero essere discussi in principio della tornata, non occupando entrambi che pochissimo tempo; ondechè, se Ella lo crede e la Camera lo consente potrebbero espletarsi prontamente.

**Presidente.** Onorevole Bonavoglia, io non posso soddisfare la sua domanda, perchè dovrei fare altrettanto per altri dieci, per altri quindici disegni di legge. E questo non è possibile.

L'onorevole Cuccia ha facoltà di parlare.

**Cuccia.** Io domando perdono al presidente, ed alla Camera della mia insistenza.

Il disegno di legge di cui io parlo, si riferisce alla legge del 1874. Esso non è, letteralmente parlando, una proroga, ma mi si conceda d'affermare che è qualche cosa di più urgente di una qualunque proroga.

Quel disegno di legge ha per oggetto di mantenere in vigore ancora per i primi tre mesi dell'anno le liste dei giurati. (*Rumori*)

**Presidente.** Ma se l'abbiamo capito tutti, onorevole Cuccia!

**Cuccia.** Se la Camera non avesse convenuto di scrivere nell'ordine del giorno di domani, in principio di seduta, altri tre disegni di legge, io non insisterei; ma avendone scritti tre, non capisco perchè non si possa scrivere anche questo quarto. Io, colla mia insistenza adempio ad un dovere; e credo che anche l'onorevole ministro guardasigli convenga nella mia opinione.

**Presidente.** Onorevole Cuccia, io le ho già dichiarato che se io cedo all'istanza che Ella mi fa, non c'è ragione perchè io non debba cedere alle istanze di altri otto o dieci colleghi i quali domandano l'iscrizione nell'ordine del giorno di altri disegni di legge. E io che rispondo dell'andamento dei servizi, non posso far ragione a tutte le domande. Questo è mio dovere finchè rimango a questo posto; altrimenti ci venga l'onorevole Cuccia. *(Bene! Bravo!)*

**Cuccia.** Non ho quest'ambizione. Si tratta dell'iscrizione nell'ordine del giorno d'un solo disegno di legge.

**Presidente.** Lei è in errore.

L'onorevole Bonavoglia, l'onorevole Cavallini, e altri hanno fatto proposte somiglianti.

**Indelli.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Indelli.

**Indelli.** Vi è un disegno di legge presentato dal ministro delle finanze per prorogare la legge per l'affrancazione dei censi e canoni.

Io desidererei che questo disegno di legge venisse rinviato alla stessa Commissione che esaminò la legge che si tratta ora di prorogare.

**Presidente.** La Camera ha udito la proposta dell'onorevole Indelli; se non ci sono osservazioni in contrario, si intenderà approvata.

*(È approvata.)*

Onorevole Cuccia, intende Ella di fare alla Camera una proposta formale?

**Cuccia.** Onorevole presidente, non intendo di fare nessuna proposta; mi rimetto in lei, affinchè Ella decida come meglio crede.

**Presidente.** Onorevole Cuccia, senza ripetere dichiarazioni già fatte, e le ragioni che mi hanno obbligato a farle, io insisto nel proporre alla Camera che domani, in principio di seduta, si discutano solamente i tre disegni di legge che ho enunciati. Se Ella, o altri colleghi, intendano fare proposte diverse, io interpellero la Camera. Se invece non sorgono altre proposte, s'intende approvato l'ordine del giorno della seduta di domani nel modo da me indicato.

*(È approvato.)*

### Votazione a scrutinio segreto.

**Presidente.** Ora si procederà alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge testè approvati per alzata e seduta.

Si proceda alla chiama.

**Quartieri, segretario, fa la chiama.**

**Presidente.** Dichiaro chiusa la votazione. Prego gli onorevoli segretari di procedere alla numerazione dei voti.

*(I segretari Di San Giuseppe, Fabrizio, Mariotti e Quartieri numerano i voti.)*

### Annunzio di una domanda d'interrogazione.

**Presidente.** Intanto comunico alla Camera la seguente domanda d'interrogazione diretta dall'onorevole Dotto de' Dauli all'onorevole ministro dell'interno:

“ Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro dell'interno su un grave fatto avvenuto in Ascoli-Piceno, affinchè quei funzionarii di pubblica sicurezza, che, sottoponendo una innocente fanciulla alla peggiore delle ingiurie, commisero inqualificabile arbitrio, non vadano impuniti. ”

Prego l'onorevole ministro dell'interno di dire se e quando intenda rispondere a questa domanda d'interrogazione.

**Depretis, ministro dell'interno.** Dirò domani se e quando intendo rispondere alla interrogazione dell'onorevole Dotto de' Dauli.

**Presidente.** Onorevole Dotto de' Dauli ha inteso?

**Dotto de' Dauli.** Vorrei fare una dichiarazione.

**Presidente.** Onorevole Dotto de' Dauli, l'onorevole ministro dell'interno ha per diritto, ventiquattro ore di tempo per dichiarare se e quando intenda rispondere alla sua domanda d'interrogazione. Ella quindi non ha diritto di parlare, nemmeno per fare una dichiarazione; può soltanto dire se accetta la riserva dell'onorevole ministro; nel caso contrario, interrogherò la Camera.

**Dotto de' Dauli.** Sta bene.

### Comunicazione di una lettera del deputato Righi.

**Presidente.** Comunico alla Camera la seguente lettera dell'onorevole Righi:

“ Il sottoscritto dichiara di rinunciare a formar parte della Commissione nominata per riferire

sul progetto di legge relativo al prestito Bevilacqua-La Masa. »

Do atto all'onorevole Righi di questa sua rinunzia.

### Risultamento della votazione a scrutinio segreto.

**Presidente.** Proclamo il risultamento della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Modificazioni alla legge sui Consorzi d'irrigazione:

Presenti e votanti . . . . .	306
Maggioranza . . . . .	154
Voti favorevoli . . . . .	202
Voti contrari . . . . .	104

(La Camera approva.)

Convenzione per la garanzia del prestito egiziano:

Presenti e votanti . . . . .	307
Maggioranza . . . . .	154
Voti favorevoli . . . . .	205
Voti contrari . . . . .	102

(La Camera approva.)

Accordo fra l'Italia ed il Siam circa l'importazione e la vendita delle bevande nel Siam:

Presenti e votati . . . . .	306
Maggioranza . . . . .	154
Voti favorevoli . . . . .	211
Voti contrari . . . . .	95

(La Camera approva.)

Trattato di commercio tra l'Italia e la Corea:

Presenti e votanti . . . . .	307
Maggioranza . . . . .	154
Voti favorevoli . . . . .	213
Voti contrari . . . . .	94

(La Camera approva.)

Convenzione internazionale per la protezione dei cavi sottomarini telegrafici:

Presenti e votanti . . . . .	306
Maggioranza . . . . .	154
Voti favorevoli . . . . .	216
Voti contrari . . . . .	90

(La Camera approva.)

Proroga della convenzione di navigazione con la Francia:

Presenti e votanti . . . . .	307
Maggioranza . . . . .	154
Voti favorevoli . . . . .	206
Voti contrari . . . . .	101

(La Camera approva.)

La seduta è levata alle 5, 30.

### Ordine del giorno per la tornata di domani.

1. Approvazione della nuova Convenzione monetaria 6 novembre e dell'atto addizionale 12 dicembre 1885. (387)

2. Proroga del termine fissato dall'articolo 18 della legge 15 luglio 1885 sul risanamento della città di Napoli. (390)

3. Proroga dei termini per concessione di prestiti a privati a mite interesse. (391)

4. Svolgimento di interpellanze e interrogazioni:

dei deputati Cardarelli; Bonardi; Baccelli Guido; Turbiglio; Bovio; Caperle, al ministro della pubblica istruzione;

dei deputati Di San Giuliano; Di Sant'Onofrio; Giovagnoli, al ministro degli affari esteri;

dei deputati Riccio; Levi; Luciani, al ministro della guerra;

dei deputati Bosdari; Francica e Garibaldi al presidente del Consiglio, ministro dell'interno;

del deputato Panattoni al ministro di grazia e giustizia.

dei deputati Orsini; Sciacca della Scala, al ministro di agricoltura, industria e commercio;

dei deputati Torrigiani; Mazziotti Matteo, al ministro dei lavori pubblici;

del deputato Costantini al ministro della pubblica istruzione.

PROF. AVV. LUIGI RAVANI  
Capo dell'ufficio di revisione.